

(N. 2468)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2901)*

d'iniziativa dei deputati GUERRIERI Emanuele e CORTESE Pasquale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 FEBBRAIO 1958

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza  
per le ostetriche.

### DISEGNO DI LEGGE

#### TITOLO I.

#### CARATTERE E FINALITÀ DELL'ENTE

##### Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

##### Art. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei collegi provinciali delle ostetriche.

##### Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### TITOLO II.

#### ORGANI DELL'ENTE

##### Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio nazionale;
- 3) il Comitato direttivo;
- 4) il Comitato esecutivo;
- 5) il Collegio dei sindaci.

**Art. 5.**

Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il Presidente.

**Art. 6.**

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale:

1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel collegio dei sindaci;

2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

**Art. 7.**

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza

di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

**Art. 8.**

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

**Art. 9.**

L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1 dell'articolo 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn. 2 e 3 del successivo articolo 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o di chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al Presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il Presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il Presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del Presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni gli scritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

#### Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

- 1) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
- 2) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti, di cui al punto 1), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i compo-

nenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il Presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.

#### Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:

1) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonchè avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;

5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali;

6) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;

7) stabilisce la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

8) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

#### Art. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, dal vicepresidente, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dal componente designato dal Comitato direttivo.

#### Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

#### Art. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità, i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato ese-

cutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal Presidente e dal direttore dell'Ente, o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

#### Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

#### Art. 18.

Il direttore dell'Ente:

a) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

### TITOLO III.

#### FINANZIAMENTO E GESTIONI DELL'ENTE

##### Art. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire novemila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

##### Art. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

##### Art. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

##### Art. 22.

Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.

Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 23.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

## Art. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in *fac-simile* alle prefetture, ai comuni ed ai collegi provinciali delle ostetriche.

## Art. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

## Art. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

- 1) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
- 2) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;
- 3) i redditi del patrimonio della gestione;
- 4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa.

È attribuito alla gestione assistenza, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 27.

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;
- 2) in acquisto di beni immobili;
- 3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;
- 4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

## Art. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

- 1) la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
- 2) i redditi del patrimonio della gestione;
- 3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

È, inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

#### Art. 30.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### TITOLO IV.

#### TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

##### Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

##### Art. 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al compimento dell'età minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione;

2) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

##### Art. 33.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.

##### Art. 34.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente, l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidità, certificato del medico provinciale, attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

##### Art. 35.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

### TITOLO V.

#### TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

##### Art. 36.

Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, rico-

vero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

- 2) assegni funerari;
- 3) assegni di natalità;
- 4) assegni per cure termali;

5) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

6) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV.

Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente articolo 19, nel biennio precedente a quello di richiesta delle prestazioni, escluse le prestazioni di cui ai punti 5) e 6) del presente articolo, per richiedere le quali è sufficiente l'iscrizione all'Ente.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

#### Art. 37.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita Riserva per assistenze, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

#### Art. 38.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

### TITOLO VI.

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

##### Art. 39.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

##### Art. 40.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

##### Art. 41.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per l'erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.



## TITOLO VII.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 42.

Raggiunta l'età minima prevista dall'articolo 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.

Tale diritto può essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge.

Per effettuare il riscatto, l'iscritto dovrà versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore capitale in lire calcolato come segue:

1) si assume il coefficiente della tabella dei valori di riscatto annessa alla presente legge, in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della domanda, e al numero degli anni di contribuzione, versati a norma del precedente articolo 19;

2) il coefficiente, di cui al precedente punto 1), è moltiplicato per quindicimila.

## Art. 43.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19.

## Art. 44.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

## Art. 45.

I componenti del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, nominati a norma dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro rispettive funzioni per l'ordinaria gestione, sino alla nomina degli organi previsti dalle presenti disposizioni.

Il Presidente dell'Ente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà convocare il Consiglio nazionale perchè proceda alla designazione, mediante elezione, dei quindici rappresentanti degli iscritti da nominare a componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci, secondo le norme contenute nel precedente titolo II.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

## Art. 46.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 47.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a un anno.

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLE PENSIONI

Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua
5	36.000	14	43.200	23	69.000	32	96.000
6	36.000	15	45.000	24	72.000	33	99.000
7	36.000	16	48.000	25	75.000	34	102.000
8	36.000	17	51.000	26	78.000	35	105.000
9	36.000	18	54.000	27	81.000	36	108.000
10	36.000	19	57.000	28	84.000	37	111.000
11	37.800	20	60.000	29	87.000	38	114.000
12	39.600	21	63.000	30	90.000	39	117.000
13	41.400	22	66.000	31	93.000	40 e oltre	120.000

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETÀ	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	16,587	15,587	14,542	13,450	12,309	11,116	9,870	8,568	7,207	5,875
66	15,878	14,878	13,833	12,741	11,600	10,407	9,161	7,859	6,498	5,076
67	15,233	14,223	13,178	12,086	10,945	9,752	8,506	7,204	5,843	4,42
68	14,609	13,609	12,554	11,472	10,331	9,138	7,892	6,590	5,229	3,907
69	14,015	13,015	11,970	10,878	9,737	8,544	7,298	5,996	4,635	3,213
70	13,435	12,435	11,390	10,298	9,157	7,964	6,718	5,416	4,055	2,633
71	12,865	11,865	10,820	9,728	8,587	7,394	6,148	4,846	3,485	2,063
72	12,299	11,299	10,254	9,162	8,021	6,828	5,582	4,280	2,919	1,497
73	11,738	10,738	9,693	8,601	7,460	6,267	5,021	3,719	2,358	0,936
74	11,178	10,178	9,133	8,041	6,900	5,707	4,461	3,159	1,798	0,376
75	10,613	9,613	8,568	7,476	6,355	5,142	3,896	2,594	1,233	—
76	10,049	9,049	8,004	6,912	5,771	4,578	3,332	2,030	0,669	—
77	9,477	8,477	7,432	6,340	5,199	4,006	2,760	1,458	0,097	—
78	8,899	7,899	6,854	5,762	4,621	3,428	2,182	0,880	—	—
79	8,325	7,325	6,280	5,198	4,047	2,854	1,608	0,306	—	—
80	7,763	6,763	5,718	4,626	3,485	2,192	1,046	—	—	—
81 e più	7,259	6,259	5,214	4,122	2,981	1,788	0,542	—	—	—